



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Fattura elettronica vs fattura non elettronica ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo

La fattura di per sé (ad eccezione della c.d. fattura elettronica il cui obbligo non era però vigente per gli anni di cui si tratta) non costituisce di per sé prova scritta sufficiente del credito richiedendosi al riguardo l'estratto autentico delle scritture contabili come previsto dall'art. 634 c.II c.p.c. (ricordando che la tenuta delle scritture è obbligatoria).

Tribunale Arezzo, sentenza del 7.01.2021

..omissis...

Con atto di citazione del 24 febbraio 2020 la Fccccccrl impugnava la sentenza n. 344/2019 emessa dal Giudice di Pace di Arezzo nella causa iscritta al n. R.cccc/2019, con la quale veniva dichiarata inammissibile per frazionamento del credito la domanda di ccc srl nei confronti della F.cccc. srl e compensate integralmente le spese di lite vista l'indeterminatezza circa la fondatezza o meno delle affermazioni/doglianze/richieste delle parti.

L'appellante deduceva vari motivi di appello e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "in accoglimento delle conclusioni così come graduate (preliminari, di merito ed istruttorie - principali e subordinate) rassegnate nel pregresso grado di giudizio da intendersi quivi espressamente trascritte e riportate, ACCOGLIERE L'INTERPOSTO APPELLO e per l'effetto RIFORMARE PARZIALMENTE LA SENTENZA IMPUGNATA nel senso richiesto nel presente atto - cioè nella parte in cui illegittimamente prende in esame e si pronuncia sulla eccezione preliminare subordinata di nullità sanabile dell'atto di citazione considerando come "ulteriore" l'eccezione di inammissibilità avanzata invece in via preliminare e nella parte in cui compensa le spese di lite del grado di giudizio - e, quindi condannare la appellata alla rifusione delle spese di lite del I grado di Giudizio comprensive di rimborso forfettario nella misura del 15% e degli altri accessori di legge; con conferma nel resto dell'impugnata sentenza e quindi nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda attrice per abuso del processo a mezzo di frazionamento del credito; con vittoria di competenza e spese processuali... per entrambi i gradi di giudizio...".

Si costituiva Lddddd. chiedendo il rigetto del gravame e l'accoglimento dell'appello incidentale, deducendone i motivi, e in subordine la conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.07.2020, svolta mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione decorsi i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi

Parte appellante deduce i seguenti motivi di appello:

1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 276 c.p.c. 2 comma per mancato rispetto della gradualità della decisione delle questioni pregiudiziali - violazione e falsa ed errata applicazione del principio desumibile dagli art. 24 e 111 Costituzione della "ragione più liquida" - vizio, carenza ed insussistenza di motivazione in ordine alla ragione per cui il giudice si è pronunziato sulla questione pregiudiziale subordinata di nullità sanabile dell'atto di citazione; 2) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione del principio di corrispondenza tra il

chiesto e il pronunciato - Vizio di ultra petizione ed eccesso di potere del giudice di prime cure; mentre i restanti motivi di appello hanno ad oggetto la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali; 3) violazione e falsa e/o inesatta applicazione dell'art. 91 c.p.c. per errata applicazione del principio di soccombenza (...); 4) violazione e falsa e/o inesatta applicazione dell'art. 92 c.p.c. in punto di dichiarazione di compensazione delle spese di lite - vizio assenza di motivazione stante l'assoluta insussistenza di soccombenza reciproca (...)

I primi due motivi di appello sono inammissibili per evidente carenza di interesse di parte appellante.

Non risultano peraltro meritevoli di accoglimento i motivi di appello svolti incidentalmente da parte appellata, in quanto la stessa non ha fornito la prova della ricorrenza di un proprio interesse oggettivamente valutabile al frazionamento del credito derivante dal medesimo rapporto di durata con l'appellante. Secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità non costituisce frazionamento del credito in violazione dell'art. 1175 c.c. la presentazione di una pluralità di domande giudiziali aventi ad oggetto diritti di credito distinti e diversi, seppur riferiti ad un medesimo rapporto obbligatorio, se vi è un interesse oggettivamente valutabile in capo al creditore. Segnatamente, secondo le Sezioni Unite (sentenza del 16 febbraio 2017, n. 4090), tale prerogativa è consentita solo se il creditore ha "un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto". Pertanto, le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito inerenti ad un medesimo rapporto tra le parti, potranno essere proposte in processi separati, ma se tali pretese sono riconducibili ad un medesimo rapporto o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, le relative domande potranno essere formulate in giudizi autonomi solo se il creditore ha un interesse oggettivo ad ottenere una tutela processuale frazionata. Nella vicenda in esame, Lccccccrl, riconoscendo che i crediti per le diverse annualità fossero riconducibili ad un medesimo rapporto, non ha però dimostrato l'esistenza di un proprio interesse oggettivo meritevole di tutela frazionata: in effetti ha dedotto di non aver potuto includere i crediti oggetto del presente procedimento nell'ambito della procedura monitoria precedentemente azionata (per gli altri crediti derivanti dallo stesso rapporto ma per annualità diverse) in quanto rispetto ad essi non sarebbe stata emessa fattura (in considerazione dell'impossibilità di adempiere da parte della Fccc. srl) e, dunque, sarebbe mancata la prova scritta necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo. **Al riguardo si ricorda, tuttavia, che la fattura di per sé (ad eccezione della c.d. fattura elettronica il cui obbligo non era però vigente per gli anni di cui si tratta) non costituisce di per sé prova scritta sufficiente del credito richiedendosi al riguardo l'estratto autentico delle scritture contabili come previsto dall'art. 634 c.II c.p.c. (ricordando che la tenuta delle scritture è obbligatoria).** La mancata emissione della fattura pertanto non può giustificare l'odierno frazionamento del credito, dal momento che i crediti oggi azionati ben potevano essere inclusi nella precedente procedura monitoria essendo a tale data peraltro pacificamente già scaduti ed esigibili

La sentenza appellata deve pertanto essere al riguardo confermata.

Anche i motivi di appello principale ed incidentale in ordine alla statuizione sulle spese processuali non meritano accoglimento ed anche a tal riguardo la sentenza deve essere confermata. Il Giudice di Pace, infatti, dispone la compensazione delle spese processuali ritenendo la soccombenza virtuale reciproca, facendo al riguardo buon

governo del principio di causalità tra la pluralità di domande contrapposte che si sono trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti e che avrebbero potuto essere accolte o rigettate qualora la domanda principale non fosse stata dichiarata inammissibile per abusivo frazionamento del credito.

In considerazione dell'esito del giudizio, si ritengono sussistenti le ragioni per disporre la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando,
conferma la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 344/2019.
compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Arezzo, il 7 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2021.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

